

STATUTO

FERROVIE EMILIA ROMAGNA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA F.E.R. - S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: FERRARA FE VIA RICCARDO ZANDONAI 4

Codice fiscale: 02080471200

Numero Rea: FE - 178009

Indice

| | |
|--|---|
| Parte 1 - Protocollo del 28-02-2012 - Statuto completo | 2 |
|--|---|



*Studio Notarile
Tassinari & Damascelli*

Allegato B) al n. 49774/31397 di rep.
STATUTO DI FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.

Titolo Primo:

DENOMINAZIONE - OGGETTO - DURATA - SEDE - DOMICILIO

Articolo 1) - Denominazione

1.1 E' corrente, a norma dell'articolo 2462 e seguenti del codice civile, la società a responsabilità limitata denominata "FERROVIE EMILIA ROMAGNA - Società a responsabilità limitata", od in forma abbreviata "F.E.R. - S.r.l.", definita nel seguito anche "società".

1.2 La società ha capitale interamente pubblico e prevalente capitale regionale; la società opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 e dell'art. 22 comma 1 della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 30 del 1998 e s.m.i., anche in regime di concessione esclusiva ai sensi dell'art. 13 comma 4 della Legge Regionale stessa.

Articolo 2) - Oggetto

2.1 La società gestisce, direttamente o attraverso società controllate o partecipate, la rete, le infrastrutture, gli impianti di qualunque genere per l'esercizio dell'attività di trasporto ferroviario regionale, nonché tutte le altre attività complementari o affini a quelle che costituiscono l'oggetto sociale incluse quelle relative alla progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto ed alla manutenzione e ristrutturazione di reti e mezzi di trasporto. Alla società può anche essere trasferita dalla Regione, in tutto o in parte, la proprietà delle reti ferroviarie, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali.

Per lo svolgimento di tali compiti la società fruisce di risorse proprie, derivanti dalla gestione dei beni alla stessa affidati, di finanziamenti regionali disciplinati anche da appositi contratti, di altre risorse pubbliche e private.

2.2 La società, nell'ambito della gestione della rete ferroviaria:

a) assicura la piena fruibilità e il costante mantenimento in efficienza delle linee e delle infrastrutture e del materiale rotabile ad essa attribuito;

b) attua investimenti mirati al potenziamento e ammodernamento tecnologico e allo sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari anche in relazione a strategie di commercializzazione dei servizi;

c) svolge le procedure concorsuali per l'affidamento del servizio di trasporto ferroviario regionale, sulla base degli indirizzi e dei vincoli ad essa dati dalla Regione, sottoscrive il contratto ed esegue i pagamenti;

d) esegue il monitoraggio del relativo contratto di servizio e, su richiesta della Regione, redige rapporti periodici sull'erogazione dei servizi di trasporto e della loro effi-

cienza ed efficacia, ai fini del perseguimento degli obiettivi della presente legge;

e) gestisce e sviluppa un sistema informativo coordinato con quello della Regione e da essa liberamente accessibile nelle materie afferenti i compiti attribuiti e conseguenti, in particolare, le applicazioni per le analisi e il controllo della regolarità della circolazione.

2.4 La società, inoltre, può costituire o partecipare in altre società, consorzi ed enti in genere esercenti la stessa attività o attività complementari o affini con il proprio oggetto sociale.

2.5 Le opere ed i servizi riportati nell'oggetto sociale potranno essere affidati dagli Enti competenti alla società in maniera diretta.

2.6 Le attività svolte per gli Enti soci ed affidati alla società ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 30 del 1998 e s.m.i., nonché i servizi resi alla collettività da essi rappresentata devono costituire la parte più importante dell'attività svolta dalla società.

2.7 La società potrà inoltre eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione attinenti o connessi alle attività di cui sopra, nessuna esclusa, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione di reti e impianti specifici inerenti la prestazione di servizi pubblici.

2.8 La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie reali, anche a favore di terzi, società od Enti controllate e/o collegate per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale, il tutto nei limiti della vigente normativa.

2.9 La società potrà svolgere tutte le attività di cui all'oggetto sociale anche tramite soggetti terzi, nei limiti di legge, e comunque salva, in tale ipotesi, la preventiva approvazione da parte della Regione Emilia - Romagna nonché qualora dette attività integrino servizi pubblici di titolarità degli Enti soci - dello stesso Ente titolare del servizio pubblico.

2.10 La società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, le Aziende sanitarie, le Università nonché gli altri enti pubblici e può stipulare con essi convenzioni.

2.11 La società uniforma tutte le proprie attività, ed in particolar modo quelle svolte in via prevalente nei confronti degli Enti soci, ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Articolo 3) - Durata della società

3.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 4) - Sede

4.1 La società ha sede legale in Ferrara all'indirizzo risultante nel registro delle imprese.

4.2 L'organo amministrativo della società può istituire, nonché sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, agenzie, succursali o unità locali comunque denominate.

Articolo 5) - Domicilio

5.1 Il domicilio dei soci e dei componenti degli organi sociali si intende, a tutti gli effetti per i rapporti con la società, quello risultante dai libri sociali.

Titolo Secondo:

CAPITALE - AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE - FINANZIAMENTO DEI SOCI - TITOLI DI DEBITO

Articolo 6) - Capitale sociale

6.1 Il capitale sociale sottoscritto è di Euro 1.500.000,00 (unmilione CINQUECENTOMILA virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge.

6.2 Ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 30 del 1998 e s.m.i. la quota del capitale sociale pubblico non potrà, in ogni caso, per tutta la durata della società, essere inferiore al 100% (cento per cento) e la quota del capitale regionale dovrà comunque essere prevalente.

Articolo 7) - Aumento e riduzione del capitale sociale

7.1 Le decisioni di aumento e di riduzione del capitale sociale sono di competenza dell'assemblea dei soci.

7.2 L'aumento del capitale sociale può essere realizzato anche mediante conferimenti in natura.

7.3 In caso di delibera di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscrivere in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter c.c., è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, indipendentemente da quale sia il tipo di conferimento eseguito, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi o con esclusione del diritto di sottoscrizione dei soci a norma dell'art. 2481 bis c.c..

7.4 Gli aumenti del capitale attuati mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi determinano, per il socio dissenziente, la facoltà di recedere dalla società, a norma dell'art. 2473 del codice civile ed in applicazione dell'articolo 10 di questo statuto.

Articolo 8) - Quote di partecipazione

8.1 Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

8.2 E' consentita, con il consenso unanime dei soci, l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti relativi all'amministrazione della società, salvo il disposto dell'articolo 2473, comma 1°, del codice civile.

Articolo 9) - Trasferimento delle quote di partecipazione e prelazione

9.1 Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto della quota (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di quote o dei diritti precisati sulle stesse.

9.2 Poiché il capitale della società, a mente di quanto previsto dal precedente art. 6, è interamente pubblico, l'eventuale trasferimento di quote potrà avvenire solo tra gli Enti pubblici appartenenti alla società o a favore di Enti locali, di forme associative a totale controllo degli Enti locali o di altri Enti pubblici (*leggasi eventualmente altre Regioni*) nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia ed in particolare dell'art. 22 della Legge Regionale n. 30 del 1998 e s.m.i..

9.3 Nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma, qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte ed a qualunque titolo (anche gratuito) le proprie quote agli altri Enti soci o agli Enti non soci di cui al comma precedente, ovvero i diritti di opzione sulle quote da emettere nell'ipotesi di aumento del capitale sociale, dovrà comunicare l'intenzione di vendere all'organo amministrativo nonché agli altri soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

9.4 Entro 30 (trenta) giorni, i soci aventi diritto devono comunicare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'organo amministrativo ed agli altri soci, incluso il cedente, la propria incondizionata volontà di esercitare il diritto di prelazione.

9.5 Qualora più soci esercitino il diritto di prelazione, le quote del cedente sono ripartite in proporzione al numero delle quote possedute dai soci acquirenti.

9.6 Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 9.3, l'organo amministrativo, entro i successivi dieci giorni, valuta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 9.2 del presente articolo. Nel caso in cui detti requisiti non sussistano, gli amministratori non autorizzano il compimento dell'atto di trasferimento che, se compiuto, risulterà inefficace verso la Società e gli altri soci.

9.7 Qualora sussistano i requisiti richiesti dal presente

statuto nonché dalle vigenti disposizioni di legge, l'organo amministrativo autorizza il trasferimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

9.8 E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di quote idoneo a far venire meno l'esclusività del capitale pubblico ed è fatto espresso divieto di chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di ogni trasferimento di quote effettuato in violazione di quanto previsto dal precedente comma 9.2 del presente articolo ovvero che determini l'esercizio dei diritti derivanti dalle quote da parte di soggetti diversi da quelli indicati sempre al predetto comma 9.2 del presente articolo.

9.9 In caso di trasferimento a qualsiasi titolo è richiesto il preventivo consenso dell'assemblea dei soci che dovrà deliberare con la maggioranza dell'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

9.10 Il socio che intende alienare tutta o parte della propria quota comunicherà, pertanto, con lettera raccomandata inviata all'organo amministrativo, la proposta di alienazione, indicando il cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento. L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, convocare l'assemblea competente a pronunciare il gradimento. L'organo amministrativo dovrà poi comunicare al socio, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal registro imprese, la decisione sul gradimento.

9.11 Qualora entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire la sua quota.

9.12 Qualora il gradimento venga negato dovrà essere indicato altro acquirente gradito. A tal fine l'organo amministrativo indicherà nella lettera di rifiuto il nominativo o i nominativi dell'acquirente o degli acquirenti proposti; il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento dal richiedente entro il termine massimo di sei mesi dal ricevimento dell'ultima comunicazione. In caso contrario il socio sarà libero di cedere la propria quota alla persona indicata nella proposta.

9.13 Fino a quando non sia stato espresso il giudizio in ordine al gradimento, gli aventi causa del socio cedente non saranno iscritti nel registro delle imprese, non saranno legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alla quota.

Articolo 10) - Recesso del socio

10.1 I soci hanno diritto di recedere dalla società in tutti i casi espressamente previsti dalla legge e nei casi previsti dallo statuto, ovvero, allorquando non abbiano consentito al:

- a) cambiamento dell'oggetto della società;
- b) cambiamento del tipo della società;
- c) la fusione e la scissione della società;

| |
|---|
| d) la revoca dello stato di liquidazione; |
| e) trasferimento della sede della società all'estero; |
| f) compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società; |
| g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste nell'atto costitutivo; |
| h) compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, 4° comma, del codice civile; |
| i) la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468, 3° comma, del codice civile. |
| 10.2 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. |
| 10.3 Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata spedita entro 60 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o entro 90 giorni dalla conoscenza del fatto che legittima il diritto di recesso. In detta raccomandata devono essere elencati: |
| a) generalità del socio recedente; |
| b) domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento; |
| c) il valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato. |
| 10.4 Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente. |
| 10.5 Il recesso s'intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge alla sede legale della società. |
| 10.6 Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso sia stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima. |
| 10.7 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si applica quanto disposto dagli articoli 2437 - 2437 quater c.c.. |
| Articolo 11) - Liquidazione delle partecipazioni |
| 11.1 Nelle ipotesi del recesso la partecipazione sarà rimborsata al socio receduto in proporzione del patrimonio sociale. |
| 11.2 Salvo diverso accordo fra i soci, il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominato, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno di efficacia del recesso, determinato ai sensi del precedente articolo 10, punto 5. |
| 11.3 Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali. |

11.4 In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica, in tal caso, il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile.

11.5 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

11.6 Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni. E' ammesso l'acquisto non proporzionale da parte solo di uno o di alcuni soci.

Qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato:

- a) utilizzando riserve disponibili, con conseguente accrescimento proporzionale della quota del socio uscente a favore delle quote degli altri soci;
- b) o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale.

Articolo 12) - Unico socio

12.1 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta l'unico socio, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti previsti nell'articolo 2470 del codice civile.

12.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo deve depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

12.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

12.4 Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti alla società, devono essere effettuati nei novanta giorni dalla data della cessata pluralità dei soci.

Articolo 13) - Finanziamenti dei soci

13.1 I soci potranno liberamente effettuare, su richiesta dell'organo amministrativo e in conformità alle vigenti norme di carattere fiscale, versamenti in conto successivo aumento di capitale sociale o per altra causa, ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

13.2 I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

13.3 I finanziamenti dei soci alla società, in conto successivo aumento del capitale sociale, non saranno produttivi di interessi, purché effettuati in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione. La presente norma di ordine generale precisa ad ogni effetto il titolo di tali finanzia-

menti dei soci in relazione al disposto nell'articolo 46 D.P.R. 22.12.1986 n. 917.

Articolo 14) - Titoli di debito

14.1 La società può emettere titoli di debito, al portatore o nominativi, di cui all'articolo 2483 del codice civile, per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale versato ed effettivamente esistente, con decisione dell'assemblea dei soci adottata, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

14.2 La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere verbalizzata da notaio, ed iscritta a cura dell'organo amministrativo nel Registro delle imprese.

14.3 I titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali, soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.

14.4 Possono essere emessi più di una serie di titoli di debito. I titoli di debito emessi dovranno essere omogenei per ciascuna serie; non potranno essere di valore unitario inferiore a mille euro; potranno essere raggruppati o frazionati in certificati di taglio diverso, fermo restando il valore minimo indicato.

14.5 I titoli non potranno avere durata inferiore a trenta mesi né superiore a dieci anni. Daranno diritto al rimborso del capitale ed al pagamento degli interessi.

Articolo 15) - Attività di direzione e controllo

15.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma 2°, del codice civile.

Titolo Terzo:

DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZA - MODALITA' - IMPUGNAZIONE

Articolo 16) - Decisioni dei soci

16.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il metodo assembleare.

16.2 La partecipazione alle decisioni dei soci è diritto di tutti i soci. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua quota di capitale sociale. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel registro delle imprese.

Articolo 17) - Competenza

17.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o uno dei suoi componenti, o tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca, nei casi previsti dall'articolo 2475

del codice civile, del presidente e dei componenti dell'organo amministrativo o dell'Amministratore Unico nonché la determinazione del compenso a essi spettante, ivi compreso il compenso previsto per gli amministratori con particolari cariche;

c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile, del sindaco unico o, ove venga nominato il collegio sindacale, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore nonché il compenso a essi spettante;

d) le modificazioni dello statuto sociale;

e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) lo scioglimento anticipato della società e la sua revoca;

g) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

h) la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2482 e seguenti del codice civile;

i) fusioni e incorporazioni;

j) acquisizioni e cessioni di aziende e di rami d'azienda;

k) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni;

l) l'emissione di titoli di debito.

Articolo 18 - L'assemblea

18.1.1 L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo o dal socio di maggioranza, anche fuori della sede della società, purché negli ambiti territoriali della Regione Emilia-Romagna, con lettera raccomandata spedita al domicilio almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sulla convocazione. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, all'occorrenza corredato da una breve relazione illustrativa.

18.1.2 L'assemblea dei soci è validamente costituita, anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette, purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione l'organo amministrativo e l'organo di controllo, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

18.1.3 L'assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, o, in caso di assenza o di impedimento di questi, da persona designata dagli intervenuti.

18.1.4 Il presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

18.1.5 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi.

ghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

18.1.6 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dello statuto il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

18.1.7 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un soggetto non socio, purché non sia amministratore, sindaco o dipendente della società medesima, per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

18.1.8 L'assemblea è regolarmente costituita, in ogni ordine di convocazione, e delibera con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Articolo 19) - Impugnazione

19.1 L'impugnazione delle decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo può essere proposta dai soci che non vi abbiano consentito, da ciascun amministratore e dall'organo di controllo nel termine di tre mesi dalla trascrizione delle decisioni nel libro delle decisioni dei soci e dei verbali dell'assemblea. Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile possono essere impugnate entro tre anni dalla trascrizione nel predetto libro.

Titolo Quarto:

ORGANO AMMINISTRATIVO - RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 20) - Organo amministrativo - Durata - Revoca - Cessazione - Adunanze dell'organo amministrativo - Poteri -

Compenso - Deleghe

20.1 Organo amministrativo

20.1.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un consiglio di amministrazione formato da tre componenti nominati dall'Assemblea dei soci.

Al fine di agevolare i lavori assembleari relativamente alla nomina dell'organo amministrativo di cui sopra, e senza che ciò costituisca diritto particolare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2468 c.c., è facoltà del socio Regione Emilia-Romagna indicare il nominativo dell'Amministratore Unico o, in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, il nominativo di due Consiglieri di Amministrazione.

20.1.2 L'assemblea dei soci elegge fra i membri del consiglio il presidente tenendo conto dei nominativi indicati dalla Regione-Emilia Romagna di cui sopra.

20.1.3 Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione e verifica l'attuazione dei deliberati del consiglio di amministrazione medesimo, ove nominato.

20.2 Durata - Revoca - Cessazione

20.2.1 L'Amministratore Unico o gli amministratori, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, in ogni caso non superiore a tre esercizi.

20.2.2 L'Amministratore Unico o gli amministratori, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.

20.2.3 La cessazione dell'Amministratore Unico o degli amministratori, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo sia stato ricostituito.

20.2.4 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'Amministratore Unico si provvederà alla nomina di un nuovo Amministratore Unico nel rispetto delle modalità di cui all'art.

20.1.1. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, cessa l'intero consiglio. In tale caso si provvederà alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione nel rispetto delle modalità di cui all'art. 20.1.1.

20.2.5 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione nel rispetto di quanto disposto dall'art 20.1.1 del presente Statuto.

20.3 - Adunanze del consiglio di amministrazione

20.3.1 Il consiglio di amministrazione, ove nominato, si raduna presso la sede sociale o anche altrove tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da uno dei suoi componenti.

20.3.2 Il consiglio di amministrazione, ove nominato, viene convocato dal presidente, o, in caso di assenza o impedimento, dal consigliere anziano, con avviso o telegramma o telefax o posta elettronica, da spedirsi almeno cinque giorni

prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi. Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato via telefax o messaggio di posta elettronica.

20.3.3 L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare.

20.3.4 Le adunanze del consiglio, ove nominato, e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi.

20.3.5 Le riunioni del consiglio di amministrazione, ove nominato, si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20.3.6 Per la validità delle deliberazioni del consiglio, ove nominato, è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

20.3.7 Delle deliberazioni assunte si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

20.4 - Poteri

20.4.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta e salvo quelli che siano riservati espressamente dalla legge o dallo statuto all'assemblea, per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali.

20.5 - Compenso

20.5.1 All'Amministratore Unico o agli amministratori, nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea dei soci in conformità alla normativa vigente.

20.5.2 Il compenso lordo annuale onnicomprensivo del presi-

dente del consiglio di amministrazione non può essere superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale.

Il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'Amministratore Unico amministrazione non può essere superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale. Il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione, ove nominato, non può essere superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro; detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.

20.6 - Deleghe

20.6.1 All'Amministratore Unico o al presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, spettano la rappresentanza legale della società e i rapporti con le istituzioni e i soci.

20.6.2 L'organo amministrativo nomina un Direttore Generale, cui sono attribuite le funzioni di gestione della società.

Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle adunanze del consiglio di amministrazione, se nominato.

Al Direttore Generale dovranno essere riconosciuti almeno i seguenti poteri:

- a) proporre all'organo amministrativo i piani strategici/industriali, il budget, i piani di investimento;
- b) compiere tutti gli atti previsti nei documenti di cui al punto precedente a), così come approvati dall'organo amministrativo e pertanto dare attuazione ai piani di investimento così come approvati dall'organo amministrativo, senza alcun limite di spesa, provvedendo a tutti gli adempimenti connessi alle procedure concorsuali di scelta del contraente e alla sottoscrizione dei contratti conseguenti;
- c) procedere alla definizione delle linee guida in materia del personale dipendente, ivi inclusi i dirigenti e alla definizione dell'organigramma aziendale da sottoporre per l'approvazione all'organo amministrativo e, quindi, assumere, gestire e licenziare il personale, incluso quello dirigenziale;
- d) compiere gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società ad eccezione di quelli che non siano riservati ad altri organi della società dalla legge o dallo statuto, compresa la stipula di qualsivoglia contratto attivo o passivo, che non ecceda l'importo di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) per ogni singolo atto;
- e) rappresentare la società dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria e giurisdizionale, ordinaria e speciale, nazionale e regionale, anche locale, così come dinanzi ad arbitri rituali ed irrituali, in qualsiasi stato e grado, in tutti i giu-

dizi, sia in qualità di convenuto sia in qualità di attore, con il potere di instaurare, rinunciare od accettare altrui rinunzie sia all'azione che agli atti di giudizio, conciliare e transigere le singole controversie; compiere ogni e qualsiasi atto necessario all'esperimento di tale rappresentanza;

f) nominare avvocati e procuratori alle liti di qualsiasi giudizio, anche dinanzi alle commissioni tributarie, alle giurisdizioni superiori, nonché in sede di giudizi arbitrali;

20.6.3 L'Amministratore Unico o il presidente, nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, e il Direttore Generale, nell'esplicazione dei loro mandati, terranno informati gli organi sociali circa il corso dell'attività.

20.6.4 L'organo amministrativo, il presidente ed il Direttore Generale potranno conferire parte dei loro poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

20.6.5 La rappresentanza della società spetta anche agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Titolo Quinto:

CONTROLLO SOCIALE

Articolo 21) - Controllo dei soci

21.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti dell'amministrazione.

Articolo 22) - Controllo dei conti

22.1 La società nomina un sindaco unico o, dove la norma lo consenta, il collegio sindacale ai sensi dell'art. 2477 c.c.

Al fine di agevolare i lavori assembleari relativamente alla nomina dell'organo di controllo di cui sopra, e senza che ciò costituisca diritto particolare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2468 c.c., è facoltà del socio Regione Emilia-Romagna indicare, il nominativo del sindaco unico o, in caso di nomina di un Collegio sindacale, il nominativo del Presidente del Collegio sindacale medesimo.

22.2 Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina del collegio stesso. Il sindaco unico o sindaci, ove venga nominato il collegio sindacale, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

22.3 Il sindaco unico o tutti i sindaci, ove venga nominato il collegio sindacale, devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

22.4 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile, qualora questo non sia demandato per norma di legge o per volontà dell'assemblea dei soci ad un revisore contabile.

22.5 Il collegio sindacale, ove nominato, si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. La riunione potrà tenersi anche in audio-video conferenza purché almeno uno dei sindaci effettivi sia presente nella sede legale o amministrativa della società. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

22.6 Il compenso del sindaco unico o dei sindaci è determinato dai soci all'atto della loro nomina e per la durata del loro ufficio.

Titolo Sesto:

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 23) - Esercizio sociale - Bilancio

23.1 - Esercizio sociale

23.1.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

23.2 - Bilancio

23.2.1 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

23.2.2 L'assemblea dei soci deve esaminare ed approvare il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Detto termine potrà essere differito a centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio qualora particolari esigenze, derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società, lo richiedessero.

23.2.3 Gli utili netti di ciascun esercizio, risultanti dal bilancio, vengono ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva ordinario, fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo ai soci in proporzione alle rispettive quote, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

23.2.4 Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso la cassa sociale e nei termini fissati dall'organo amministrativo. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno in favore della società.

Titolo Settimo:

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 24) - Scioglimento e liquidazione

24.1 Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

24.2 La nomina dei liquidatori mette fine alle funzioni del-

l'organo amministrativo.

24.3 L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.

24.4 Il mandato dei liquidatori è per tutta la durata della liquidazione, salvo diversa disposizione.

24.5 I liquidatori hanno disgiuntamente i poteri di realizzare l'attivo della società e di estinguere il passivo, alle condizioni che riterranno opportune.

24.6 Nel corso della liquidazione le assemblee dei soci sono riunite a cura dei liquidatori o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale.

24.7 I liquidatori hanno disgiuntamente il potere di rappresentare la società di fronte a terzi, le amministrazioni pubbliche e private, come di agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni, sia come attori che come convenuti.

Titolo Ottavo:

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 25) - Clausola compromissoria

25.1 Le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse all'interpretazione e applicazione dello statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, purchè concernenti diritti disponibili, saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Bologna, cui le parti si riportano.

Si conviene espressamente che ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, tra cui l'eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto ad essa, sono assolutamente riservate e non potranno essere in alcun modo utilizzate nell'eventuale giudizio avviato a seguito dell'insuccesso della conciliazione. Il verbale di mancata conciliazione darà atto unicamente dei nominativi delle parti intervenute e dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, senza fornire ulteriori elementi o dettagli in merito alla stessa.

Ogni controversia non definita nei termini del citato regolamento tramite conciliazione, come prevista al comma precedente, sarà deferita alla decisione di un collegio arbitrale nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Il collegio arbitrale composto di tre membri giudicherà con arbitrato rituale di diritto.

I Regolamenti del Servizio di Conciliazione a cui si fa riferimento in tutte le fattispecie innanzi menzionate sono quelli vigenti al momento dell'avvio della rispettiva procedura.

Articolo 26) - Disposizioni finali

